



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

Posiz. 28/6

Ai Direttori degli Uffici territoriali  
LORO SEDI

e p.c. agli Uffici PREF I, II e IV  
LORO SEDI

Alla Direzione generale per il  
riconoscimento degli organismi di  
controllo e certificazione e tutela del  
consumatore  
SEDE

Alla Direzione generale delle politiche  
internazionali e dell'Unione europea  
SEDE

Alle Associazioni ed Organizzazioni di  
categoria  
LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti sui rivenditori al minuto e dei punti vendita delle cantine non obbligati alla tenuta dei registri (art. 22, 37 e 38 del Reg (CE) n. 436/2009).

Sono pervenuti a questa Amministrazioni centrale richieste di chiarimenti in merito all'oggetto e, in particolare, circa l'eventuale possibilità di esonero dalla tenuta del registro da parte di "rivenditori al minuto" e di "punti vendita" che effettuano vendite oltre che a consumatori privati anche ad altri operatori professionali quali bar, enoteche, ristoranti e simili.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'art. 37 del Reg. (CE) n. 436/2009, di seguito Regolamento, prevede che non siano soggetti all'obbligo della tenuta dei registri i rivenditori al minuto e i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, per rivenditori al minuto si intendono le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che **esercitano professionalmente un'attività commerciale** avente ad oggetto la **vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi** determinati da ciascuno Stato<sup>1</sup>. Sono esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

<sup>1</sup> Il DM 20 marzo 2015, 293, all' art. 2, c. 1, lettera i), ha previsto che per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di:

- ✓ vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- ✓ mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

L'art. 38, p. 2, ultimo comma, del Regolamento, inoltre esonera dalla tenuta del registro vitivinicolo anche i punti di vendita al minuto **adibiti alla vendita diretta al consumatore finale**<sup>2</sup> e riforniti da uno o più depositi centrali (possono trattarsi anche di stabilimenti enologici) ad essi appartenenti. Le consegne destinate a tali punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. e), del D.lgs. 109/92 per *consumatore* si intende “*il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe*”. Inoltre, il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art. 22) e “consumatore finale (utilizzatore finale<sup>2</sup>)” (art. 37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l'art. 11 relativo all'esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).

Pertanto, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell'esonero dal registro vitivinicolo e fatte salve le norme in materia di commercio e fiscale, possano effettuare vendite oltre che a privati consumatori anche ad altri operatori professionali assimilati a consumatori/utilizzatori finali<sup>2</sup> (ristoranti, bar, etc.), sempre che siano rispettati tutti i presupposti richiesti dal Regolamento e dal DM 20 marzo 2015, 293 per la figura di rivenditore al minuto.

Oreste Gerini  
Direttore generale



---

<sup>2</sup> Nel testo in inglese del Regolamento “*end user*” e non “*final consumer*” come in genere viene indicato il consumatore finale